

Taglio di un numero di alberi superiore a quello autorizzato – Cass. n. 23310/2020

Agricoltura - boschi e foreste - Disciplina dettata dall'art. 33 delle PMPF della Regione Veneto - Taglio di un numero di alberi superiore a quello autorizzato - Illecito amministrativo - Configurabilità - Sanzione applicabile - Art. 33 delle PMPF - Esclusione - Art. 26 r.d. n. 3267 del 1923 - Applicabilità - Fondamento.

La disciplina dettata dall'art. 33 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale della Regione Veneto configura come illecito amministrativo non soltanto il taglio di alberi effettuato senza previa dichiarazione o senza previa autorizzazione, ma anche il taglio di un numero di alberi superiore a quello autorizzato. La sanzione della violazione di tale divieto, tuttavia, non si rinviene nell'art. 33 delle PMPF, che è espressamente dettato per la sola ipotesi di mancata presentazione della domanda di taglio, bensì nell'art. 26 del r.d. n. 3267 del 1923, richiamato "quoad poenam" dall'art. 39 delle PMPF che sanziona tutte le violazioni al relativo titolo secondo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23310 del 23/10/2020 (Rv. 659379 - 01)

Corte

cassazione

23310

2020